

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Articolo 1 – Costituzione e finalità del Gruppo comunale

1. Il Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi ovvero di età non inferiore ai 16 anni con il consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, residenti nel Comune o anche in altri Comuni con la liberatoria del Comune di appartenenza, è costituito allo scopo di prestare opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza. È altresì ammessa l'attività dei volontari anche al di fuori del territorio comunale previa attivazione e/o autorizzazione da parte della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito "Protezione Civile della Regione".

Articolo 2 – Ammissione e iscrizione al Gruppo comunale

1. L'ammissione al Gruppo comunale di volontari di protezione civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda in forma scritta da presentarsi sul modulo **allegato sub. a)** al presente regolamento ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
2. L'iscrizione del richiedente nell'elenco dei volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile è disposta mediante decreto dal Sindaco che dispone pure il conseguente aggiornamento delle banche dati on-line delle risorse comunali di protezione civile presenti sul sito web ufficiale della Protezione Civile della Regione, da eseguirsi a cura del Servizio Comunale di Protezione Civile.
3. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione da parte del richiedente, in allegato all'istanza, di un'autocertificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento dell'idoneità all'attività di protezione civile, indicando eventuali limitazioni a lui note;
 - b) non avere riportato condanne irrevocabili e/o non essere sottoposto a procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
 - c) svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
 - d) essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;
 - e) nel caso di richiedenti di età non inferiore ai 16 anni ma che non hanno conseguito la maggiore età: di avere acquisito il consenso scritto dei propri genitori o di chi ne fa le veci.
4. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo.
5. I richiedenti ammessi verranno iscritti nell'elenco dei volontari appartenenti al Gruppo Comunale e saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1° febbraio 1990, n. 045/Pres., rilasciato dalla Protezione Civile della Regione.
6. Il tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento e in caso di dimissioni dal

gruppo dovrà essere prontamente riconsegnato al Servizio Comunale di Protezione Civile, anche per il tramite del Coordinatore, che provvederà al suo inoltro alla Protezione civile della Regione.

Articolo 3 – Organi comunali di protezione civile.

1. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina con decreto, tra i componenti del gruppo, un COORDINATORE di tutte le attività connesse che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività, nonché un VICECOORDINATORE in collaborazione o sostituzione, con funzione di primo caposquadra .
2. Il Coordinatore dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
3. È nominato dal Sindaco un RESPONSABILE COMUNALE di protezione civile con il compito di gestire la parte amministrativa del Servizio Comunale di Protezione Civile, avente compiti di ordinaria amministrazione e straordinari in caso di emergenza di competenza comunale.
4. È pure nominato dal Sindaco un RESPONSABILE WEB con il compito di aggiornare o di integrare i dati presenti sul portale della Protezione Civile Regionale relativi ai volontari e alla struttura di Protezione Civile del proprio comune, nonché di inserire nel sito web, anche Comunale, documenti e modulistica di interesse al Servizio di Protezione Civile;
5. Nei casi di emergenza il Responsabile comunale di protezione civile dovrà assicurare il funzionamento degli uffici comunali in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.
6. Il Responsabile comunale di protezione civile cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione.
7. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende tutte le attività di protezione civile e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti di competenza che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Articolo 4 – Formazione dei volontari

1. I volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno formati e addestrati a cura della Protezione Civile della Regione, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Protezione Civile della Regione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.
2. La formazione potrà essere gestita dalla Protezione Civile della Regione anche a livello virtuale, con accesso per i soli utenti abilitati dall'area riservata a ciò dedicata del proprio sito web ufficiale.

Articolo 5 – Figure di supporto al coordinatore

1. All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio, ovvero squadre operative in relazione all'esigenza di operare con capillarità sul territorio.

2. Ogni squadra avrà un capo, individuato e proposto dal Coordinatore e nominato dal Sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore del Gruppo Comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione. Il primo capisquadra avrà la funzione di Vicecoordinatore.
3. All'interno del Gruppo Comunale verranno pure individuate dal Coordinatore, in concerto con il Vicecoordinatore, le seguenti figure di supporto che verranno poi proposte al Sindaco che procederà alla loro nomina:
 - a) **MANAGER FORMATIVO**: è il referente della Protezione Civile Regionale per quanto riguarda le attività di formazione;
 - b) **MEDIATORE TECNOLOGICO**: è il punto di riferimento per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi informatici per l'informazione, la comunicazione e la didattica online;
 - c) **ADDETTO AL REGISTRO ASSICURATIVO**: ha il compito di aggiornare costantemente i dati relativi ai volontari impiegati nelle attività autorizzate sul Registro elettronico istituito ai fini assicurativi dalla Protezione Civile della Regione, sul proprio sito web;
4. Coordinatore, Vicecoordinatore, Capisquadra, Manager formativo, Mediatore tecnologico e Addetto al registro assicurativo permangono tra i volontari operativi al di là della specificità definita. Inoltre la loro nomina potrà essere soggetta a rotazione sulla base delle effettive disponibilità ed esigenze del gruppo.
5. Le figure di supporto di cui al precedente comma 3 esplicano i compiti specifici ed organizzano le conseguenti attività di concerto con il Coordinatore e con il Vicecoordinatore.

Articolo 6 – Attività di protezione civile

1. Le attività di protezione civile di cui all'articolo 1 del presente regolamento si esplicano in:
 - a) attività di prevenzione;
 - b) attività di addestramento e formazione;
 - c) esercitazioni;
 - d) attività in emergenza e rischio di emergenza;
 - e) attività di supporto di protezione civile richieste dal sindaco;
 - f) attività di protezione civile che "ope legis" vengono attribuite alla Protezione Civile della Regione;così come meglio descritte nella Circolare n. 7619 – del 16/06/2004, aggiornamento del 26/11/2015, recante "CIRCOLARE CONCERNENTE LE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" che si allega al **sub. b)** a formare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nonché nella Circolare DPC/VOL/32320 del 24/06/2016 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si allega al **sub. c)** a formare parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 7 – Attività di emergenza e registro attività

1. Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto. Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio.
2. Tutte le attività di cui al precedente art. 6 svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto e controfirmato dal Coordinatore del Gruppo Comunale, il quale avrà cura di farlo vistare mensilmente dal Sindaco.

3. Il registro potrà essere tenuto anche mediante sola compilazione, stampa e sottoscrizione delle pagine del registro cronologico on-line predisposto ai fini assicurativi dalla Protezione civile della Regione.

Articolo 8 – Requisiti e compiti dei volontari

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.6, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontario di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate dal presente regolamento.
2. Ciascun volontario è tenuto all'osservanza delle seguenti norme:
 - osservare scrupolosamente il presente Regolamento;
 - osservare le indicazioni di servizio impartite dal Coordinatore, Vicecoordinatore, Capisquadra, Manager formativo, ciascuno in riferimento alle rispettive competenze;
 - osservare gli obblighi relativi alle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, compresi quelli in materia di accertamento della idoneità fisica e di formazione generale e specifica;
 - curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati, riferendo direttamente al Coordinatore eventuali smarrimenti o deterioramento del materiale;
 - mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri volontari componenti il Gruppo comunale, riconoscendo i rispettivi ruoli assegnati, nonché nei confronti dei volontari di altri gruppi di protezione civile e/o diversi con i quali si trovasse a collaborare in ambito di emergenza e non, e più in generale con la cittadinanza al servizio della quale opera.
3. Ogni componente del Gruppo Comunale ha il diritto di avanzare proposte volte al miglioramento del servizio.
4. L'utilizzo da parte del volontario di mezzi e attrezzature specifiche è subordinato all'avvenuta formazione obbligatoria, qualora prevista, e dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Articolo 9 – Competenze del Coordinatore e/o Vicecoordinatore

1. Durante le emergenze il Coordinatore o il Vicecoordinatore assumono il comando del Gruppo Comunale fino all'arrivo degli organi istituzionali preposti all'intervento.
2. In particolare spetta al Coordinatore e/o al Vicecoordinatore:
 - convocare ciascun volontario del Gruppo Comunale alle specifiche attività di protezione civile verificando le effettive disponibilità;
 - organizzare le attività medesime sulla scorta delle effettive disponibilità rese dai volontari e, per le attività operative, delle esigenze rilevate sul territorio;
 - sovrintendere l'attuazione dei corsi e la loro frequentazione avvalendosi degli organi tecnici preposti;
 - sovrintendere, in collaborazione con il Servizio Comunale di protezione civile, alla programmazione, attuazione e monitoraggio delle visite mediche finalizzate alla verifica di idoneità dei volontari;
 - organizzare le attività operative di ciascun volontario tenendo in considerazione eventuali limitazioni imposte in sede di visita medica;
 - verificare, anche con l'ausilio del Vicecoordinatore e dei Capisquadra, l'adempimento degli obblighi di sicurezza da parte dei volontari, dando disposizioni in merito;

- verificare, anche con l'ausilio del Vicecoordinatore e dei Capisquadra, l'osservanza, da parte dei volontari, del disciplinare per l'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale di cui al successivo articolo 10;
- controllare l'efficienza della sede di allocamento e propri impianti nonché delle attrezzature e dei mezzi in dotazione provvedendo, per questi ultimi e con il coinvolgimento dei volontari, all'effettuazione di periodiche prove di funzionamento ed alla loro manutenzione ordinaria;
- segnalare al Servizio Comunale di Protezione Civile eventuali esigenze di riparazione/ripristino della sede di allocamento, nonché dei mezzi e delle attrezzature messi a disposizione, ovvero la necessità di dismissione e rimpiazzo dei medesimi;
- mantenere aggiornato l'inventario dei mezzi e delle attrezzature in dotazione mediante l'espletamento delle procedure telematiche predisposte nella sezione riservata del sito web della Protezione Civile della Regione;
- collaborare con il Servizio comunale di protezione civile nella predisposizione e aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- curare la tempestiva acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- curare la tempestiva acquisizione delle comunicazioni di allerta inoltrate dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione, attivandosi per quanto di competenza;
- curare la tempestiva evasione delle diverse attività di rilevamento e comunicazione dati, anche mediante accesso all'area riservata del sito web della Protezione Civile della Regione, di seguito al verificarsi di eventi soggetti a monitoraggio, secondo le procedure attivate;
- curare la tempestiva trasmissione al Sindaco, eventuale assessore delegato, al Servizio Comunale di Protezione Civile, Sala Operativa Regionale, di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza;
- curare, in collaborazione con il Servizio Comunale di Protezione Civile, la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;
- mantenere i rapporti con il Sindaco, eventuale Assessore delegato, Responsabile Comunale e Servizio Comunale di Protezione Civile, con la Sala Operativa Regionale della protezione civile per le attività di coordinamento e le comunicazioni obbligatorie, nonché con gli altri gruppi comunali e/o diversi di volontariato di protezione civile, con il Corpo dei Vigili del Fuoco e più in generale con forze che operano nel campo della Protezione Civile;
- provvedere, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo;
- provvedere altresì, entro il 31 gennaio di ogni anno, a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo nell'anno precedente.

Articolo 10 – Norme per l'utilizzo degli automezzi ed attrezzature in dotazione

1. Le norme per l'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature in dotazione al Gruppo comunale di volontari di protezione civile sono dettagliate nel disciplinare **allegato sub. d)** a formare parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 11 - Accesso a contributi

1. Per dotare il Gruppo Comunale di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione Regionale la concessione di finanziamenti previsti.

Articolo 12 – Rapporto con i datori di lavoro dei volontari e copertura assicurativa

1. Ai volontari saranno garantiti, ai sensi art.39 del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1, nell'ambito delle operazioni di emergenza debitamente autorizzate dalle autorità competenti, i benefici previsti dalla legge, tra i quali:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato:
 - al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi urgenti di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi di emergenza di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro:
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato:
 - al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
 - qualora si tratti di lavoratori autonomi è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato nel limite economico della vigente normativa.
 - c) copertura assicurativa:
 - i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da apposita polizza assicurativa stipulata dalla Protezione Civile della Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett f) della L.R. 64/1986.
2. Nel caso il Sindaco disponga l'attivazione dei volontari del Gruppo Comunale per attività di supporto non rientranti fra quelle indicate al precedente art. 6, purché assentibili, la relativa copertura assicurativa sarà a carico del Comune di Cervignano del Friuli.

Articolo 13 – Certificazione ai fini applicazione benefici

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 12, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al primo comma del precedente art. 7, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dalle competenti autorità, provvederà a certificare all'organo competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.
2. Dell'avvenuta applicazione dei benefici di cui sopra sarà cura dell'Ufficio Comunale di protezione Civile dare preventiva comunicazione ai datori di lavoro dei volontari coinvolti nell'attività.

Articolo 14 – Provvedimenti disciplinari ed esclusione

1. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il Coordinatore del Gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale e del tesserino identificativo.
2. La cancellazione dall'elenco dei volontari appartenenti al Gruppo Comunale del volontario è disposta dal Sindaco:
 - in caso di decesso;

- per dimissione volontarie presentate dal volontario in forma scritta e definitivamente accettate dal Sindaco;
 - per inidoneità fisica accertata da ufficiale sanitario o rifiuto ad eseguire le visite e/o analisi previste;
 - per grave mancanza o negligenza nell'espletamento del servizio accertata dal Sindaco, dal Responsabile Comunale o dal Coordinatore e/o vice-Coordinatore previo contraddittorio;
 - per ingiustificata assenza avvenuta per almeno cinque volte consecutive nel caso di convocazione per qualsiasi motivo, accertata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio o dal Coordinatore e/o vice-Coordinatore;
 - per negligenza e incuria nell'uso e nella conservazione dell'equipaggiamento, attrezzatura e automezzi assegnati;
 - per inadempienze a quanto stabilito dall' articolo 8 del presente Regolamento;
 - nel caso il volontario abbia riportato condanne irrevocabili e/o sia stato sottoposto a procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio.
3. In attuazione a quanto specificato al precedente comma 1, il volontario dimissionario o escluso dal Gruppo Comunale dovrà restituire, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ovvero del decreto sindacale di esclusione, al Responsabile del Servizio comunale, anche per il tramite del Coordinatore, l'intero equipaggiamento ricevuto in dotazione, perfettamente lavato ed in buono stato di mantenimento, salvo la normale usura.

Articolo 15 – Modalità di attivazione

1. Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

Articolo 16 – Garante osservanza

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.